

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 53 Del 27-02-19
Reg. generale 53

Oggetto: Proroga dell'assunzione di personale a tempo determinato dell'Area Tecnica Manutentiva relativamente ad n. 1 Operaio manutenzione del verde (categoria e posizione economica B1), a tempo parziale per 24 ore settimanali, a supporto dell'attività dell'Ufficio Tecnico, per ulteriori trentatré mesi dal 03.03.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24.12.1998, esecutiva, con la quale é stato approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTE le modifiche apportate nel tempo al sopra citato Regolamento e la dotazione organica del Comune suddivisa, in base alla struttura organizzativa dell'ente, in tre Aree;

VISTO l'art.91 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

PREMESSO che il Responsabile dell'area tecnica manutentiva ha segnalato che si rende necessario provvedere all'assunzione a tempo determinato e pieno di un operaio specializzato nella cura del verde, qualifica B1 per far fronte ad una situazione di difficoltà nell'organico comunale (a causa di una improvvisa assenza dal servizio di un operaio) e consentire il regolare espletamento delle molteplici attività affidate all'area tecnica manutentiva

DATO ATTO che le assunzioni a tempo determinato risultano possibili per:

- sostituzione di personale assente per maternità o per altre ipotesi similari (personale assente con diritto alla conservazione del posto), previa verifica di compatibilità con i vincoli di spesa;
- possibilità di ricorso al lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54bis del decreto legge 24/4/2017 n.50 come convertito in legge n. 96/2017;
- perfezionamento delle assunzioni temporanee, di durata non superiore ai dieci giorni, determinate da esigenze urgenti di pubblica utilità o finalizzate ad evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, assunzioni perfezionate, ai sensi e per effetto del comma 4 dell'art. 8 del D.P.C.M. 27.12.1988, su richiesta del responsabile dell'area interessata, preventivamente concordata con il competente assessore;

RILEVATO che in tale atto l'amministrazione si riservava la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale - 2018/2020 - qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, intendendosi ivi ricomprese anche sopraggiunte esigenze di servizio - relativamente al triennio in considerazione;

VISTA l'urgenza di garantire una serie di piccoli lavori e servizi occorrenti per interventi di manutenzione ordinaria di aree ed immobili comunali e si rende necessario procedere all'assunzione di un operaio stagionale per assicurare un adeguato servizio di manutenzione del territorio e delle sue infrastrutture, garantendo il decoro e la pulizia degli spazi pubblici, di strade, piazze, etc., nonché per l'esecuzione di lavori pubblici di modesta entità;

Dato atto che l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs n. 267/2000 e succ.m.i.;

Vista la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 07.06.2018 avente ad oggetto: ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO

DI PERSONALE 2018/2020. ASSUNZIONE PART TIME 25 ORE E TEMPO DETERMINATO OPERAIO con la quale si dispone l'assunzione per l'Area Tecnica di:

- *n. 1 Operaio specializzato manutenzione del verde (categoria e posizione economica B1), a tempo parziale per 25 ore settimanali, a supporto dell'attività dell'Ufficio Tecnico, questa possibile assunzione è riferita all'anno 2018 per un periodo presunto di tre mesi e avrà luogo mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), del Dlgs. 165/2001 (avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento), con requisito di istruzione della scuola dell'obbligo.*

VISTA le note prot. 7762 del 08.11.2018 e successiva nota prot. 7779 in pari data con la quale risulta avviata la procedura per l'assunzione di un n. 1 Operaio specializzato manutenzione del verde (categoria e posizione economica B1), a tempo parziale per 24 ore settimanali, a supporto dell'attività dell'Ufficio Tecnico, questa possibile assunzione è riferita all'anno 2018 per un periodo presunto di tre mesi e avrà luogo mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), del Dlgs. 165/2001 (avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento), con requisito di istruzione della scuola dell'obbligo.

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, formazione orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego) n. 1552 del 27.11.2018 dalla quale risulta un'unica candidatura;

VISTA la Determinazione n.369/2018 avente ad oggetto: Provvedimenti attuativi e nomina commissione per verifica idoneità di n. 1 Operaio giardiniere (categoria e posizione economica B1), a tempo parziale RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 56/87 E S.M.I.

DATO ATTO che a seguito del verbale di accertamento dell'idoneità della Commissione Esaminatrice con il quale risulta assegnata l'idoneità risulta assunto il dipendente Angelici Quintilio Categoria B Posizione economica B1 per il periodo dal 03.12.2018

VISTA la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale di questo ente per il triennio 2019/2021, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 6/2019 esecutivo, che è stata ricompresa ed allegata al Documento unico di programmazione adottato con la delibera di Giunta Comunale n. 18/2019, che dà direttive per l'assunzione di personale a tempo determinato e nella quale già si prevedono le seguenti possibili assunzioni per gli anni 2019,2020 e 2021

DATO atto della necessità di garantire un'assunzione a tempo determinato part time per 24 ore settimanali che faccia fronte alle esigenze straordinarie connesse con gli eventi sismici e garantire la sostituzione per le assenze dal servizio per malattie e congedi ordinari degli operai in servizio a fronte anche della cessazione dal servizio per decesso avvenuta in data 27/02/2015 per cui alla data odierna non risulta disposta nessuna assunzione.

VISTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 20/2019 AVENTE AD OGGETTO: ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021. PROROGA ASSUNZIONE PART TIME E TEMPO DETERMINATO OPERAIO.

Richiamata la Pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 15/SEZAUT/2018/QMIG con la quale si chiarisce che "... nel riproporre un'attenta lettura dell'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 – ha rilevato che la norma, in combinato disposto con l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, consente, fermi restando i limiti quantitativi e qualitativi all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, di distinguere i casi in cui l'ente locale non abbia sostenuto alcuna spesa di personale a tempo determinato nel periodo di riferimento indicato dalla disposizione in esame da quelli in cui enti di piccole dimensioni abbiano registrato – nello stesso periodo e per le stesse finalità - una spesa di modesto importo. nella seconda ipotesi, viceversa, la mancanza di una specifica disposizione nel senso prospettato dal Comune richiedente e, di converso, la previsione di deroghe tassative alla disciplina vincolistica (ai sensi del D.L. n. 90/2014) precluderebbero l'introduzione di fattispecie elusive dei limiti previsti dall'art. 9, comma 28 (Sez. Aut. deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG). In tal senso troverebbero lettura le argomentazioni espresse dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2015 secondo cui "tutte le diverse forme di lavoro flessibile a cui possono ricorrere gli enti virtuosi si avvantaggiano della deroga introdotta dall'art. 11, comma 4 - bis del d.l. n. 90 /2014 e (...) la ratio dell'esclusione dal rigore per le situazioni aventi esigenze premiali si risolve necessariamente, in una disciplina di favore (100% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite".

La Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 3/2018/PAR) ha ritenuto di dare applicazione, anche in quest'ultimo caso, al principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie con la richiamata deliberazione n. 1/SEZAUT/2017 rilevando l'illogicità di una norma che impedisca proprio agli enti virtuosi – i quali negli anni indicati non abbiano erogato somme rilevanti per assunzioni temporanee - il ricorso a forme di flessibilità necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi essenziali. La Sezione ha motivato la propria pronuncia considerando che, negli enti di esigue dimensioni, la non programmabile assenza di unità di personale (come per congedi per maternità) comporta indiscutibili difficoltà nel mantenimento delle strutture e nell'erogazione di servizi e che, quindi, previa adeguata motivazione sulla ragionevolezza della instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, può essere adottato il parametro, introdotto dalla Sezione delle autonomie, della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente

Vista la precedente determinazione numero 372 Del 01-12-18 avente ad oggetto:ARTICOLO 16 LEGGE N. 56/87 E S.M.I.ASSUNZIONE OPERAIO GIARDINIERE MESI TRE PART TIME 24 ORE DAL 03.12.2018 CATEGORIA B. POSIZIONE ECONOMICA B1. APPROVAZIONE VERBALE DI IDONEITA' E SCHEMA DI CONTRATTO.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla proroga del contratto a tempo determinato pieno per ulteriori trentatré mesi dal 03.03.2019;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n.165/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

1. di prorogare l'assunzione proroga dell'assunzione di personale a tempo determinato dell'Area Tecnica Manutentiva relativamente ad n. 1 Operaio a tempo parziale per 24 ore settimanali, a supporto dell'attività dell'Ufficio Tecnico, per **ulteriori trentatre mesi dal 03.03.2019** signor Angelici Quintilio nato a Montalto delle Marche il 08/01/1966 e residente a Montalto delle Marche Contrada s. Emidio n. 1 C.F. NGLQTL66A08F415K con il profilo professionale di n. 1 operaio, giardiniere manutenzione del verde (categoria e posizione economica B1), del CCNL, fatte salve ulteriori proroghe se possibili per legge;
2. di procedere alla stipula del contratto di proroga a tempo pieno e determinato con il dipendente in oggetto come da schema allegato;
3. di procedere all'assegnazione del Dipendente all'ufficio Tecnico;
4. di dare atto:
 - che il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali attualmente in vigore;
 - che la spesa del personale derivante da tale assunzione è già stata inserita nel bilancio di previsione del corrente anno,
 - che le spese per il trattamento economico del personale dipendente si considerano automaticamente impegnate con l'approvazione degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i.
5. Di trasmettere copia del presente atto al signor Angelici Quintilio
6. di dare atto che l'assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato,
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali unitarie interne del personale.

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Provincia di Ascoli Piceno)

PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME 24 ORE

L'anno **2019**, addì **tre** del mese di **MARZO**, in Montalto delle Marche, nella sede comunale tra:

- Comune di Montalto delle Marche (Partita I.V.A e C.F.: 00356080440) rappresentato dal Sindaco Tassotti Raffaele Responsabile Area Finanziaria
- Angelici Quintili nato a Montalto delle Marche il 08.01.1966 – NGLQTL66A08F415K - residente a Montalto delle Marche (AP) Contrada S. Emidio , 1

PREMESSO che:

- VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 07.06.2018 avente ad oggetto: ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020. ASSUNZIONE PART TIME E TEMPO DETERMINATO OPERAIO GIARDINIERE .
- VISTA la Determinazione n. 369/2018 avente ad oggetto: Provvedimenti attuativi e nomina commissione per verifica idoneita' di n. 1 Operaio giardiniere (categoria e posizione economica B1), a tempo parziale per 24 ore settimanali . RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 56/87 E S.M.I.
- con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n.372 del 1.12.2018 si disponeva di procedere alla proroga del contratto del signor Angelici Quintilio approvando il relativo contratto;

RICHIAMATO l'art. 50 bis DL 189/2016 convertito in legge 229/2016;

CONSIDERATO che le motivazioni per l'assunzione a tempo parziale 24 ore e determinato di personale avente qualifica e profilo in discorso, sono contenute negli atti richiamati;

IN APPLICAZIONE dell'art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Regioni - Autonomie Locali;

VISTA la dichiarazione resa dal signor Angelici Quintilio in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'assunzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Tipologia del rapporto di lavoro e decorrenza.

Il Comune di Montalto delle Marche proroga l'assunzione a decorrere dal **03.03.2019**, alle proprie dipendenze ed a tempo determinato per il periodo di mesi trentatre, con impiego a tempo parziale 24 ore dando atto che il lavoratore dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia, il possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle disposizioni riguardanti l'accesso al rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno **03.03.2019 per ulteriori trentatré mesi**. Eventuali assenze del dipendente, intervenute nel corso di periodo di prova, non dipendenti dalla volontà delle parti o normativamente previste, sospendono il decorso del termine dello stesso, che riprenderà a trascorrere nel giorno del rientro in servizio, salva la risoluzione anticipata del rapporto, eventualmente verificatasi, durante l'assenza, per qualsiasi causa.

La durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto della normativa vigente previo apposito atto e con annotazione riportata sul presente.

L'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente, oltre a dar luogo all'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti in materia potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il dipendente viene assegnato all'Area Tecnica il cui Responsabile gestirà il presente rapporto di lavoro con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La presente assunzione viene effettuata ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 81/2015 e degli art. 6 e 7 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 e costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'assunzione è altresì fatta sotto riserva degli esami medici sull'idoneità che saranno disposti.

ART. 2 – Incompatibilità.

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato incompatibili e di non trovarsi in nessuna altra delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel regolamento sull'ordinamento uffici e servizi.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

ART. 3 - Qualifica di inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale. Sede di lavoro - Impegni

L'inquadramento professionale è il seguente: Profilo: OPERAIO GIARDINIERE- Cat. B – posizione economica B.1.

Le mansioni assegnate dall'Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla Categoria B – posizione economica B1 – fatto salvo il principio dell'esigibilità di tutte le mansioni professionalmente equivalenti.

L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni della dipendente, nel rispetto del C. Lgs n. 165/2001 innanzi citato.

Il trattamento economico spettante al lavoratore assunto a tempo determinato è quello risultante dai CCNL. La contrattazione decentrata può disciplinare l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal C.C.N.L. in data 1° aprile 1999. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali, assicurative ed assistenziali.

La sede di destinazione dell'attività lavorativa è la seguente: Comune di Montalto delle Marche – Territorio Comunale.

ART. 4 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro è stabilito in n.24 ore settimanali ed è articolato come da disposizioni del Responsabile del Servizio Tecnico nel rispetto delle normative vigenti nell'Ente. Il

rispetto dell'orario è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale ed è suscettibile di flessibilità in ragione delle esigenze di servizio.

ART. 5 – Ferie e giornate di riposo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 10 lett. a), del C.C.N.L. 14 settembre 2000 le ferie per il personale a tempo determinato maturano in proporzione della durata del servizio prestato. I permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo le previsioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

ART. 6 - Norme applicabili – rinvio.

Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e dalle norme di legge applicabili.

E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione, sono regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali vigente, e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi o Responsabili dell'Ente.

ART. 7 – Obblighi del dipendente - Codice di comportamento e altro.

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obblighi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Si impegna altresì ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato con D.P.R. 62/2013 del quale, con la sottoscrizione del presente dichiara di averne preso visione.

Si impegna inoltre a rispettare:

- il Codice di Comportamento Comunale approvato con Delibera di Giunta 124/2013;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano di Prevenzione della Corruzione;

i suddetti documenti vengono consegnati tramite inoltre email al neo assunto che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto.

ART. 8 - Tutela dei dati personali.

Il Comune di Montalto delle Marche garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio al Comune.

ART. 9 - Bollo e registrazione - Esenzione

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al DPR 26/10/1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al DPR 26/04/1986, n. 131.

Letto confermato e sottoscritto.

Montalto delle Marche, li 03.03.2019

IL DIPENDENTE

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Angelici Quintilio

Prof. Tassotti Raffaele

N°659
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 23-09-2019

al 08-10-2019

Dalla Residenza Comunale, li 23-09-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 23-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi